


REMTECH EXPO

Le Linee Guida SNPA su terre e rocce da scavo

Rosanna Laraia


La disciplina sulle terre e rocce da scavo prima del DPR 120/2017

Il DPR 120/2017 nasce con l'obiettivo di garantire **un riordino dell'intera materia** che appariva molto complessa e articolata prima della sua emanazione per il susseguirsi di norme che, di volta in volta, erano intervenute a **regolamentare le diverse fattispecie di cantieri** (piccole dimensioni, grandi dimensioni, grandi dimensioni non soggetti a VIA e AIA) e **le diverse fattispecie di materiali** (rifiuti, sottoprodotti, materiali end of waste)



La disciplina sulle terre e rocce da scavo prima del DPR 120/2017

- Art. 185, commi 1 lettere b) e c) del d.lgs. n. 152/2006 per l'esclusione della qualifica di rifiuto
- **Art. 184 bis, comma 2 bis del d.lgs. n. 152/2006 sui sottoprodotti**
- **DM 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo**
- DI 25 gennaio 2012, n. 2 che fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 185 del d.lgs. n. 152/2006
- **DI 21 giugno 2013, n. 69, articoli 41, comma 2 e 41 bis «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia convertito con Legge 98/2013» cd. "Fare" per la qualifica come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo prodotte nei cantieri non sottoposti a VIA e AIA**
- DI 12 settembre 2014, n. 133 Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche e l'emergenza del dissesto idrogeologico - cd. "Sblocca Italia"
- Parere MATTM 13338 del 14/05/2014
- Art. 8 del DL 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede riordino della materia
- DM 5 febbraio 1998 per il recupero in procedura semplificata delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti




Il DPR 120/2017- Finalità

Lo scopo dell'intervento normativo è stato quello di semplificare la disciplina vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, riducendola ad un unico testo, **integrato, autosufficiente e internamente coerente**

A tal fine, il regolamento:


- ✓ abroga il DM 10 agosto 2012, n. 161, l'articolo 184 -bis, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, gli articoli 41, comma 2 e 41-bis del DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98




Ambito di applicazione

- a) Gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del d.lgs. n. 152/2006, provenienti **da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA**, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- b) **il riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo**, che come tali sono escluse sia dalla disciplina dei rifiuti che da quella dei sottoprodotti ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del d.lgs. n.152/2006, che recepisce l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- c) **il deposito temporaneo** delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- d) **la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte nei siti oggetto di bonifica.**

Il regolamento, in attuazione dei principi e delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse




Disciplina delle Terre e Rocce da scavo



Attività del sistema Agenziale previste dal DPR 120/2017


- Gli interventi del Sistema Agenziale prevedono, per alcune attività, una specifica **richiesta da parte dell'Autorità competente**, in altri casi una **richiesta da parte del proponente** e in altri ancora è, invece, **stabilito un intervento diretto**
- **Verifiche sussistenza requisiti di qualità ambientale** e degli altri requisiti per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti (il Sistema può richiedere eventuale approfondimento di indagine in contraddittorio (articoli 10, comma 2 e 21);
- **Verifica Piano di Indagine presentato dal proponente** ai fini della definizione dei valori di fondo naturale (articoli 11, comma 1 e 20, comma 2)
- **Validazione dei requisiti di qualità ambientale**, su richiesta del proponente, in siti di produzione terre e rocce ricadenti in aree oggetto di bonifica (articoli 12, comma 1 e 20, comma 3)
- **Verifiche nel caso di aggiornamento e proroga del piano di utilizzo** ovvero della dichiarazione di utilizzo
- **Ispezioni controlli prelievi verifiche degli obblighi assunti nel PdU e della dichiarazione di utilizzo** (articoli 9, comma 7 e 20, comma 6)
- **Validazione preliminare** del piano di utilizzo e **svolgimento in via preventiva di controlli** previsti (articolo 9, comma 8 e 9)



Legge 132/2016

L'articolo 13 della legge, istitutiva del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), recita: *«Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, anche in una logica di sinergica collaborazione tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il **Consiglio del Sistema nazionale**, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie, i quali eleggono fra loro un vice presidente, e dal direttore generale dell'ISPRA.»*

Il Consiglio del SNPA, esprime **il proprio parere vincolante** sui provvedimenti del Governo di natura tecnica in materia ambientale e segnala al MATTM e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi istituzionali. Tale attività si esplica anche attraverso **la produzione di documenti, prevalentemente di Linee Guida o Report, pubblicati sul sito del Sistema SNPA**




Delibera Consiglio SNPA n. 13/2017

Art.8 - tipologia ed efficacia dei provvedimenti del Consiglio

1. *Decisioni del Consiglio SNPA sono assunte attraverso deliberazioni con rilevanza anche esterna al sistema stesso.*
2. *Gli atti assunti dal Consiglio SNPA si intendono immediatamente esecutivi, fatta salva la possibilità di prevedere con il medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale.*
3. *Ciascun atto adottato dal Consiglio SNPA è pubblicato in una specifica sezione del sito di riferimento del sistema.*

Delibera del Consiglio SNPA, seduta del 09.05.19 Doc n. 54/19

Approvazione delle Linee Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo



LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO


Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 09.05.19. Doc. n. 54/19



Linea Guida SNPA


La linea guida del SNPA è molto articolata e affronta diverse tematiche per **fornire chiarimenti ed indicare modalità omogenee di applicazione del DPR**; in particolare:

- ✓ effettua un'analisi della disciplina e **individua le principali criticità applicative** con lo scopo di fornire indirizzi comuni;
- ✓ definisce **modalità condivise di implementazione** delle diverse disposizioni con particolare riferimento ai compiti di monitoraggio e controllo attribuiti al SNPA;
- ✓ definisce **criteri comuni per la programmazione annuale delle ispezioni, dei controlli dei prelievi e delle verifiche delle Agenzie regionali e provinciali**




Contenuti della linea guida SNPA

- **Inquadramento normativo** (definizioni, ambito di applicazione, esclusioni...)
- **Requisiti di qualità ambientale per l'utilizzo delle terre e rocce come sottoprodotti** (criteri operativi per la formazione dei campioni, definizione set analitico per i controlli a carico del SNPA)
- **Gestione delle terre e rocce nei siti di bonifica**
- **Definizione dei valori di fondo naturale**
- **Normale pratica industriale e trattamento a calce**
- **Le matrici materiali di riporto**
- Criteri comuni per le attività di **verifica e controllo riguardanti le dichiarazioni di utilizzo**
- Criteri comuni per la **programmazione annuale delle ispezioni, dei controlli, dei prelievi** e delle verifiche da parte di ARPA/APPA
- Definizioni di criteri e **metodologie comuni per le verifiche tecniche ed amministrative finalizzate alla validazione preliminare del PdU**




DPR 120/2017: Definizioni

- Vengono modificate quasi tutte le definizioni del DM 161/2012: **suolo, opera, materiali da scavo....**
- Viene chiarito che sono comunque applicabili anche tutte le definizioni di cui all' articolo 183, comma 1, e all'articolo 240 del decreto legislativo n. 152/2006
- Vengono definite **le diverse fattispecie dei cantieri**
- **I materiali di riporto conformi** sono inclusi nella nozione di "suolo"
- **Il suolo** è: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria, organismi viventi **comprese le matrici materiali di riporto** ai sensi dell'art.3, comma 1 del DL n. 2/2012 convertito con L.n. 28/2012




DPR 120/2017: Definizioni

«terre e rocce da scavo»: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: gli scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie e strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali : calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali **non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del d.lgs. n. 152/2006, per la specifica destinazione d'uso.**




DPR 120/2017: Definizioni

- Vengono eliminati dalla definizione di terre e rocce da scavo “**residui della lavorazione dei materiali lapidei**”, i quali, ad opera della legge 221/2015 erano stati già esclusi dalla definizione di materiali di “materiale da scavo” del decreto n. 161 del 2012;
- Vengono eliminati dalla definizione di terre e rocce da scavo i **materiali litoidi** e tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni negli alvei, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini
- Con riferimento al **calcestruzzo, alla bentonite e agli altri materiali** che potrebbero essere contenuti nelle terre e rocce , viene chiarito che la loro presenza è ammessa purchè le terre e rocce contenenti tali materiali **non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B**, tabella 1, Allegato 5, al titolo V della parte IV del d.lgs. n. 152/2006.



DPR 120/2017: Esclusioni

- Ipotesi disciplinate **dall'articolo 109** del d.lgs. n. 152/2006 (immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte)
- **I rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti** preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del d.lgs. n. 152/2006




Definizioni ed esclusioni

L'eliminazione dei materiali litoidi e di tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni negli alvei in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri, dalla definizione di terre e rocce da scavo **non esclude esplicitamente dall'ambito di applicazione del DPR 120/2017, i suddetti materiali.** Infatti, **l'art. 3 esclusioni dal campo di applicazione**, fa riferimento unicamente all'immersione in mare di materiale derivante da attività di scavo e attività di posa in mare di cavi e condotte e ai rifiuti da demolizione di edifici o di altri manufatti.

L'art. 185, comma 3 del d. lgs. n.152/06 esclude dalla normativa sui rifiuti *“i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua [...]”*.


Il d.lgs. n. 205/2010 prevede **all'art.39 comma 13** che *“Le norme di cui all'art. 184 bis si applicano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti”*; **tale norma pur non trasposta nel d.lgs. n. 152/2006 non è stata modificata né abrogata.**

Il MATTM con nota 2697 del 20/02/2018, ha chiarito che *“il Legislatore ha preferito consentire la piena operatività delle diverse discipline speciali in materia. In via esemplificativa, si citano i regolamenti sulle operazioni di dragaggio di cui ai decreti ministeriali nn. 172 e 173 del 15 luglio 2016 oppure, per il caso specifico, la previsione di cui all'articolo 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, secondo il quale i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni a pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive. Ove le norme speciali non trovino operatività resta, pertanto, impregiudicata l'applicazione della normativa generale di cui al dpr n. 120/2017.”*



Definizioni ed esclusioni


Il Ministero ha evidenziato che *“Per quanto riguarda (...) la disposizione contenuta all’articolo 39, comma 13, del d.lgs. 205/2010 - che recita espressamente: “Le norme di cui all’articolo 184-bis si applicano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti” - e dunque se l’estensione della disciplina sulle terre e rocce da scavo a tali frazioni di materiali richieda la sussistenza della condizione che lo scavo avvenga per “esclusive ragioni di sicurezza idraulica”.....* In conclusione, poiché la fattispecie descritta non è disciplinata da una norma speciale, si conviene che **i materiali rimossi dagli alvei possano essere gestiti in conformità alle previsioni del DPR 120/2017**, sia che questi vengano rimossi per finalità di sicurezza idraulica che per la realizzazione di un’opera....



Definizione di sito

Per meglio identificare le caratteristiche del sito di produzione rispetto alla definizione normativa, la Linea Guida chiarisce che il **“sito”** vada inteso come **l'area cantierata caratterizzata da contiguità territoriale in cui la gestione operativa dei materiali non interessa la pubblica viabilità**



All'interno del sito così definito possono identificarsi **una o più aree di scavo e/o una o più aree di riutilizzo** in modo tale da soddisfare la condizione che il terreno sia “riutilizzato nello stesso sito in cui è stato scavato” in base a quanto disciplinato dall'art.185, comma 1, lettera c)



Definizione di sito

All'interno del sito cantierato (**linea tratteggiata in blu**), che delimita il sito di produzione delle terre e rocce da scavo, si individua un'area di produzione **p (limitata in verde)** e delle aree di destinazione del terreno escavato in p: **d1 e d3 (limitate in rosso)**

p e d1 sono aree afferenti allo stesso sito; p e d3 non sono aree afferenti allo stesso sito in quanto, nel trasportare il materiale da p a d3 è necessario utilizzare una pubblica viabilità (nell'esempio la s.s. xy); analogamente p e d2 non afferiscono allo stesso sito sia perché afferiscono a due cantierazioni diverse, sia perché la gestione dei materiali scavati avviene attraverso la viabilità pubblica.



Requisiti di qualità ambientale

Il campionamento

1. Cantieri di grandi dimensioni (oltre 6000 mc) e opere sottoposte a VIA o AIA
2. Cantieri di grandi dimensioni (oltre 6000 mc) non sottoposti a VIA o AIA

ALLEGATI 1 e 2

Dimensioni Area	Punti di prelievo
< 2500 mq	3
2500÷10000 mq	3+1 ogni 2500 mq
> 10000 mq	7+1 ogni 5000 mq


Opere infrastrutturali lineari

almeno ogni 500 metri lineari di tracciato
ogni 2.000 metri lineari in caso di studio o progetto di fattibilità. Un campionamento ad ogni variazione significativa della litologia

Prof. > 2 m	{ Campione 1: da 0 a 1 m dal P.C. Campione 2: nella zona di fondo scavo Campione 3: nella zona intermedia
Prof. < 2 m	{ Campione 1: da 0 a 1 m dal P.C. Campione 2: 1 m ÷ fondo scavo

Scavi in galleria

ogni 1.000 metri lineari di tracciato
ogni 5.000 metri lineari in caso di studio o progetto di fattibilità. Un campionamento ad ogni variazione significativa della litologia



Requisiti di qualità ambientale

Il campionamento


3. Cantieri di piccole dimensioni (< 6000 mc)

LINEA GUIDA SNPA

Il **numero minimo di punti di prelievo** da localizzare nei cantieri di piccole dimensioni è individuato tenendo conto della correlazione di due elementi: l'estensione della superficie di scavo e il volume di terre e rocce oggetto di scavo. Il numero è incrementabile in relazione all'eventuale presenza di elementi sito specifici quali singolarità geolitologiche o evidenze organolettiche. Nel caso di scavi lineari (per posa condotte e/o sottoservizi, realizzazione scoli irrigui o di bonifica, ecc.), dovrà essere prelevato un campione **ogni 500 metri** di tracciato e in ogni caso ad ogni variazione significativa di litologia, fermo restando che deve essere comunque garantito **almeno un campione ogni 3.000 mc**.

Tabella 1 – Numerosità dei campioni

	AREA DI SCAVO	VOLUME DI SCAVO	NUMERO MINIMO DI CAMPIONI
a	≤ 1000 mq	≤ 3000 mc	1
b	≤ 1000 mq	3000 mc ÷ 6000 mc	2
c	1000 mq ÷ 2500 mq	≤ 3000 mc	2
d	1000 mq ÷ 2500 mq	3000 mc ÷ 6000 mc	4
e	> 2500 mq	<6000 mc	DPR 120/17 (All.2 tab. 2.1)




Requisiti di qualità ambientale

Il campionamento

Interventi di scavo in corsi d'acqua

Il piano di campionamento dei materiali da scavare dovrà interessare **il tratto del corso d'acqua oggetto di intervento**, prevedendo, in linea generale, di prelevare un campione medio, indicativamente **per ogni 200 m di corso d'acqua**; qualora lo stato ambientale sia “elevato” e “buono” il piano di campionamento dovrà interessare **solo il tratto potenzialmente coinvolto dalle fonti di pressione**; in presenza di un **centro abitato** sarà opportuno infittire la maglia di campionamento adottando la linea generale **di un campione ogni 100 m di corso d'acqua**.

In presenza **di scarichi di attività produttive**, scaricatori di piena **di pubbliche fognature**, scarichi **di acque meteoriche** provenienti da piazzali pavimentati sede di attività **potenzialmente inquinanti**, scarichi di acque meteoriche provenienti da grandi vie di comunicazione (autostrade, superstrade, ecc.), **la situazione andrà studiata, caso per caso, adeguando il numero dei punti di prelievo e i parametri da analizzare**



Requisiti di qualità ambientale

Il campionamento


Modalità di formazione dei campioni

La caratterizzazione ambientale è eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) e, in subordine, con sondaggi a carotaggio, indicati nel caso la profondità dello scavo in progetto non sia raggiungibile, in fase di caratterizzazione, con gli ordinari mezzi di scavo.

Ogni significativa variazione litologica o delle caratteristiche organolettiche dei terreni in esame deve essere opportunamente caratterizzata

Nel caso in cui le indagini per caratterizzare le terre e rocce da scavo siano **condotte attraverso sondaggi**, sarà necessario effettuare un numero di sondaggi tale che ognuno di essi risulti rappresentativo di un volume di terreno **non superiore ai 3.000 m³** con riferimento alle profondità di scavo di progetto. Per ogni sondaggio saranno formati almeno **due campioni rappresentativi** rispettivamente **del livello più superficiale del terreno** (approssimativamente per la profondità 0-1m) e **del livello più profondo** (compreso fra la profondità di un metro e il fondo scavo).

Le modalità con cui il campione è stato formato devono essere descritte adeguatamente nella **documentazione tecnica detenuta dal produttore** (verbale/ scheda tecnica/ relazione di campionamento).



Requisiti di qualità ambientale: il set analitico

Il DPR 120/2017 prevede che il set analitico minimale. Per i cantieri di piccole dimensioni e per quelli di grandi dimensioni con una produzione di materiale da scavo compresa **fra i 6.000 mc e 150.000 mc**, il set analitico minimale può essere ridotto.


ALLEGATO 4

- Arsenico
- Cadmio
- Cobalto
- Nichel
- Piombo
- Rame
- Zinco
- Mercurio
- Idrocarburi C>12
- Cromo totale
- Cromo VI
- Amianto
- BTEX (*)
- IPA (*)

(*) Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni.

LINEA GUIDA SNPA

- **Amianto**: in presenza di materiali di riporto o per scavi eseguiti in vicinanza a strutture in cui sono presenti materiali contenenti amianto, oppure nel caso di materiali con presenza di amianto naturale (rocce ofiolitiche)
- **Idrocarburi C>12**: non è necessaria nel caso di scavi in roccia massiva in cui è esclusa la presenza di contaminazione di origine antropica
- **Ulteriori parametri**: attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ad eventuali pregresse contaminazioni conosciute o potenziali anomalie del fondo naturale o di contaminazione diffusa



La normale pratica industriale

L'art. 2 del DPR 120/2017 alla lettera o) definisce come normale pratica industriale *“quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.”*


ALLEGATO 3: ELENCAZIONE ESEMPLIFICATIVA E NON ESUASTIVA

- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo (...);

La Linea Guida chiarisce che le operazioni di cui all'allegato 3 devono essere condotte con l'unico fine di migliorare le caratteristiche merceologiche/geotecniche dei materiali. Ai fini della qualifica di sottoprodotto gli idonei requisiti ambientali devono essere posseduti dalle terre e rocce prima del trattamento. Costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessarie per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i pertinenti requisiti riguardanti i prodotti, la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente.

La normale pratica industriale

SCHEMA DECISIONALE



POSIZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA NEL PILOT 5554/13/ENVI

Se il trattamento effettuato su un terreno escavato mira ad abbassarne le concentrazioni di contaminanti (per diluizione) o per contenere i contaminanti nell'eluato, agisce sulle caratteristiche che concorrono a definirne i requisiti ambientali, in tal caso dunque il trattamento si configura come una operazione di trattamento di rifiuti

SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (12/9/2017 N. 41533)

Gli interventi eseguiti su terre e rocce da scavo non devono richiedere complesse infrastrutture operative che generano impatti ambientali per la conseguente necessità di procedere, in esito al loro svolgimento, allo smaltimento di copiose quantità di ulteriori materiali da esse residuati.




La normale pratica industriale

UN CASO PARTICOLARE: IL TRATTAMENTO A CALCE

La lettura del SNPA alla luce delle osservazioni formulate dalla VIII Commissione della Camera dei Deputati il 7/04/2017 e della XIII Commissione del Senato della Repubblica del 13/04/2017 sul DPR 120/2017

1. venga verificato, ex ante ed in corso d'opera, **il rispetto delle CSC** con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8 al DPR 120/207 o dei valori di fondo naturale;
2. sia indicata **nel Piano di utilizzo l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione** e specificati i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche;
3. sia esplicitata nel Piano di utilizzo **la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione** con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;
4. siano descritte **le tecniche costruttive adottate e le modalità di gestione** delle operazioni di stabilizzazione previste (Allegato 1) al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente.


La linea Guida riporta nell'Allegato I le misure che devono essere adottate per mitigare gli effetti del trattamento a calce sull'ambiente dove sono descritti gli accorgimenti da mettere in atto per evitare la dispersione della calce in atmosfera e ridurre gli effetti negativi sui recettori .



La normale pratica industriale

UN CASO PARTICOLARE: IL TRATTAMENTO A CALCE

- ✓ Il trattamento a calce può essere intrapreso solo **a seguito di una valutazione istruttoria condotta dall'autorità competente**, pertanto potrà essere considerato ammissibile solo per i progetti di cui al capo II del DPR 120/2017, assoggettati a VIA o AIA e per i **quali l'autorità competente approva il piano di utilizzo** delle terre e rocce da scavo
- ✓ Per i piccoli cantieri e per i grandi cantieri non assoggettati a VIA/AIA che non sono soggetti alla presentazione del Piano di utilizzo, ma alla dichiarazione di utilizzo alla quale non consegue alcun atto di approvazione da parte dell'autorità competente, il trattamento a calce dovrà essere previsto **dal progetto edilizio** con esplicitazione dei quattro requisiti sopra riportati ed **approvato dall'autorità competente**.




Interpretazione autentica dell'art.185 del d.lgs. n. 152/2006



L'articolo 3 del DL n.2/2012 convertito con legge n.28/2012 in merito ala termine suolo disciplina

DEFINIZIONE

I riferimenti al **"suolo"** contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del d.lgs. n. 152/2006, si interpretano come riferiti anche alle **matrici materiali di riporto** costituite da una ***miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico*** rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate ***per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri***




I Riporti esclusi dalla disciplina dei rifiuti



Riporti qualificati sottoprodotti

CONDIZIONI

- la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la **quantità massima del 20% in peso** (allegato 10)
- rispetto dei **requisiti di qualità ambientale** di cui all'art. 4 comma 2, lettera d)
- sottoposte al **test di cessione** ad esclusione del parametro amianto al fine di accertare il rispetto delle CSC delle acque sotterranee, o, comunque, dei **valori di fondo naturale** stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo




Riporti qualificati sottoprodotti

La linea guida chiarisce anche che, sebbene la definizione di riporto non **escluda esplicitamente la presenza di rifiuti pericolosi**, i riporti conformi possono essere costituiti solo da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica o da rifiuti non pericolosi.

Nel caso in cui fossero presenti all'interno dei riporti rifiuti pericolosi quali quelli contenenti amianto, gli stessi **dovranno essere gestiti nell'ambito delle procedure previste dalla normativa per i rifiuti**

Tale interpretazione è stata fornita dal MATTM (nota prot. 13338/2014) che chiarisce che la percentuale del 20% è riferibile **ai soli rifiuti non pericolosi**



L'utilizzo in situ

L'utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti riguarda *“il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”*.

La linea Guida fornisce indicazioni in merito alla dimostrazione della non contaminazione e dell'utilizzo allo stato naturale

Non contaminazione: la non contaminazione è verificata ai sensi dell'Allegato 4 del DPR 120/2017 (comma 1, art.24) . Per la numerosità dei campioni e per le modalità di campionamento, la Linea Guida prescrive di procedere applicando le stesse indicazioni fornite per il riutilizzo di terre e rocce come sottoprodotti sia dei «Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA» (per produzione > 6000mc) che dei «Cantieri di piccole dimensioni» (per produzione < 6000mc)

Riutilizzo allo stato naturale: il riutilizzo deve avvenire allo stato e nella condizione originaria di pre-scavo come al momento della rimozione. Nessuna manipolazione e/o lavorazione e/o operazione/trattamento può essere effettuata ai fini dell'esclusione del materiale dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art.185 comma 1 lettera c). Qualora sia necessaria una qualsiasi lavorazione, le terre e rocce dovranno essere gestite come rifiuti oppure se ricorrono le condizioni potranno essere qualificate come “sottoprodotti” ex art.184-bis. A tal fine occorrerà anche valutare se il trattamento effettuato sia conforme alla definizione di “normale pratica industriale”, con l'obbligo di trasmissione del Piano di utilizzo di cui all'art.9 o della dichiarazione di cui all'art.21


Riutilizzo nello stesso sito: il comma 1 dell'art. 24 del DPR 120 ribadisce che il riutilizzo deve avvenire nel sito di produzione così come individuato dal DPR 120/2017.



L'utilizzo in situ

Le procedure

- 1. Terre e rocce prodotte nell'ambito della realizzazione di opere o attività non sottoposte a valutazione di impatto ambientale:** la norma non prevede la trasmissione ad alcuna autorità/ente della verifica della non contaminazione avvenuta ai sensi dell'Allegato 4. Trattandosi di regime più favorevole a quello di un «rifiuto», sarà comunque necessario da parte del produttore dimostrare il possesso dei requisiti e la conservazione di tale verifica per l'eventuale esibizione in caso di richiesta da parte degli organi di controllo. Si ritiene opportuna, anche, la trasmissione all'autorità competente, al rilascio **della abilitazione edilizia** allo scavo/utilizzo nel medesimo sito, della documentazione comprovante la non contaminazione
- 2. Terre e rocce prodotte nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale:** la procedura da seguire è individuata dai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art.24. In particolare il produttore è tenuto a presentare un «Piano preliminare di utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo», e successivamente eseguire la caratterizzazione in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori



I controlli del SNPA - Cantieri di piccole dimensioni o di grandi non VIA/AIA

Il principale obiettivo della Linea Guida, vincolante per l'intero Sistema è quello di assicurare omogeneità ed efficacia all'azione di controllo.


I controlli sono distinti in:

- ✓ **controlli mirati**, pianificati in base ai criteri di priorità di seguito definiti
- ✓ **controlli a campione.**

Ogni agenzia, in fase di redazione dei programmi annuali, indica la quota parte dei **controlli pianificati** secondo le due differenti strategie, sulla base della stima **del numero di pratiche e delle risorse a disposizione.**

Controlli mirati: criteri di priorità:

- 1 **Volume di scavo**
- 2 **Sito di produzione ubicato in area con pressioni ambientali**
- 3 **Sito di produzione per il quale, a seguito di richiesta di integrazioni anche reiterata, non si è avuto più riscontro per la regolarizzazione della pratica**
- 4 **Sito di destinazione che riceve volumi di materiali rilevanti e/o ubicato in area vulnerabile (SIC, aree umide, falda affiorante...)**
- 5 **Dichiarazioni incomplete (assenza esiti analitici, assenza di altre informazioni necessarie a leggere il dato analitico - luogo, modalità di prelievo)**
- 6 **Segnalazioni o esposti di cittadini, enti o associazioni.**



I controlli del SNPA: controlli mirati


Il controllo prevede **l'espletamento di sopralluogo in sito** per verificare la rispondenza con quanto dichiarato e il rispetto delle tempistiche indicate nella dichiarazione attraverso la presa visione dei documenti di trasporto.

Risulta opportuno richiedere **copia dei rapporti di prova delle analisi** effettuate e i relativi **verbali di campionamento** per accertare la coerenza con quanto dichiarato

Nei casi in cui la coerenza non sia accertabile in base alla documentazione fornita può risultare necessario procedere attraverso il prelievo di campioni anche eventualmente per la verifica della percentuale di materiale di origine antropica rilevato in sito.

Ad esempio nei casi in cui:

- il set analitico **non comprende uno o più parametri pertinenti** in base alle specificità del sito
- emergano **carenze nei verbali di campionamento** o nei **certificati analitici**
- **il numero di campioni analizzato** non risulta sufficientemente rappresentativo del volume di terreno interessato dalla movimentazione.




Controlli a campione

Due tipologie


1. **Controlli ai sensi dell'art. 71 c. 1 del DPR 445/2000** sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive svolti attraverso **controlli documentali**. Tali controlli prevedono anche la richiesta dei rapporti di prova delle analisi effettuate dal produttore e non necessariamente sono seguiti da un sopralluogo in campo. Il sopralluogo viene effettuato soltanto nei casi in cui il tecnico rilevi la necessità di approfondimenti;
2. **Controlli in campo**, svolti in analogia ai controlli mirati.

L'individuazione dei soggetti da controllare potrà avvenire periodicamente, con metodo idoneo a garantire **la trasparenza in materia di controlli della P.A.**




Controlli sulla dichiarazione di utilizzo

- ✓ La dichiarazione di utilizzo è presentata all'Agazia nel cui territorio è previsto lo scavo. Vista la necessità di fornire le informazioni anche all'Agazia per la protezione ambientale nel cui territorio è previsto il riutilizzo o il deposito intermedio, l'Agazia nel cui territorio è previsto lo scavo, all'arrivo della dichiarazione, provvede a trasmetterla anche alle altre Agenzie interessate territorialmente.
- ✓ Le Agenzie devono verificare preliminarmente la completezza e la correttezza della dichiarazione di utilizzo. A tal fine, all'atto della ricezione della dichiarazione, l'Agazia verifica con tempestività, indicativamente entro i 15 giorni decorrenti dalla presentazione all'inizio dell'attività di scavo, che tutti i campi siano compilati e che gli stessi contengano dati plausibili in riferimento al campo stesso.
- ✓ Nel caso di campi non compilati o con contenuto incongruente è opportuno provvedere alla tempestiva comunicazione delle carenze rilevate, all'Autorità competente, utilizzando le stesse modalità con cui la comunicazione è pervenuta. Medesima tempestiva comunicazione va effettuata al proponente/utilizzatore e ad alle eventuali ulteriori Agenzie interessate (riutilizzo/deposito intermedio)



I controlli del SNPA per cantieri VIA e AIA

- ✓ I controlli sono programmabili in funzione del tipo di opera; come indicazione generale, i controlli andranno pianificati in modo che tutte le opere a cui afferiscono cantieri di grandi dimensioni in VIA/AIA siano oggetto di controllo **almeno una volta nel corso dell'anno, fatte salve situazioni di potenziale pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente segnalate o rilevate**
- ✓ Sulla base dei contenuti del piano di utilizzo, si pianificano i controlli in campo specifici per l'opera, secondo le indicazioni contenute **nell'Allegato 9 parte B del DPR 120/2017**
- ✓ L'attività di sopralluogo deve perseguire **gli stessi obiettivi** e seguire le **medesime modalità** previste per i cantieri di piccole dimensioni e grandi dimensioni non in VIA/AIA




I controlli del SNPA per cantieri VIA e AIA

I controlli devono essere previsti **sia sui siti di produzione delle terre e rocce sia sui siti di destinazione** delle stesse, al fine di verificare che le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo siano conformi al PdU approvato

Dovranno, inoltre, essere previsti **campionamenti delle terre e rocce** per la verifica del rispetto dei **requisiti di qualità ambientale ai fini della qualifica come sottoprodotti** in relazione al rispetto **dei limiti di riferimento per il sito di produzione e per il sito di destinazione** dei materiali (colonna A o B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene ai siti di produzione il numero dei controlli e degli eventuali campionamenti dovrà essere **valutato caso per caso**, in relazione al volume dei materiali prodotti, alla valutazione delle criticità in essere e in funzione delle risorse che la struttura dell'agenzia deputata al servizio può dedicare a tale attività




Disposizioni comuni a tutti i cantieri

Qualora nel corso delle verifiche e dei controlli venga accertata **l'assenza dei requisiti di cui all'art. 4 del DPR 120/2017** ARPA/APPA ne darà immediata comunicazione all'Autorità Competente, che disporrà il divieto di inizio/prosecuzione della gestione delle terre e rocce come sottoprodotti


In assenza del rispetto dei requisiti stabiliti dalla norma **decadono infatti i presupposti per considerare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti** ai sensi dell'art. 184 bis, c.1 del D.lgs. 152/2006 e tale materiale andrà pertanto **gestito come rifiuto** nel rispetto di quanto stabilito nella Parte IV del D.lgs. 152/2006.

Le attività di controllo **sono a carattere oneroso** secondo l'art. 21 c.6 per i cantieri di piccole dimensioni o di grandi dimensioni non soggetti a VIA/AIA e secondo l'art. 9 c.10 per cantieri di grandi dimensioni in VIA/AIA.



Terre e rocce con amianto

- ✓ L'articolo 24, comma 2 del DPR 120/2017 stabilisce: «*Ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, comma 1, le terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto in misura superiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, **possono essere riutilizzate esclusivamente nel sito di produzione sotto diretto controllo delle autorità competenti.** A tal fine il produttore ne dà immediata comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale e all'Azienda sanitaria territorialmente competenti, presentando **apposito progetto di riutilizzo...**»*
- ✓ Il riutilizzo, tenuto conto che la pericolosità dell'amianto è legata alla dispersione delle fibre nell'atmosfera e conseguente inalazione da parte dell'uomo, rende necessario individuare e **gestire tutte le fasi lavorative** durante le quali possono essere prodotte le fibre. Le modalità di scavo e di movimentazione dei materiali, così come l'adozione di procedure di controllo e monitoraggio della dispersione delle fibre sono da **considerarsi fattori decisivi** sulla concentrazione di amianto aerodisperso negli ambienti di lavoro e di vita, **e dovranno pertanto essere attentamente considerate nel Progetto di riutilizzo**



Terre e rocce con amianto

Modalità operative per valutazione VFN per l'amianto (art.11)

La comunità tecnico-scientifica concorda nel ritenere non quantificabile, in termini numerici, il fondo naturale nel caso dell'amianto. L'amianto si presenta all'interno degli ammassi rocciosi con concentrazioni variabili in modo estremo da punto a punto. Inoltre i particolari meccanismi dei fenomeni di alterazione, trasporto e deposito nei suoli, unitamente alla complessità delle procedure di qualificazione analitica costituiscono ulteriori fattori che non consentono di determinare un valore di fondo affidabile.

Per la quantificazione dell'amianto, la linea guida prevede che Il piano di indagine di cui all'Art. 11 del DPR 120/2017, preveda l'esecuzione di un rilevamento geologico-tecnico e strutturale di dettaglio, mirato a valutare la qualità dell'ammasso roccioso, la presenza di minerali fibrosi e la loro distribuzione nella matrice rocciosa e nelle discontinuità strutturali. A seguito di questa fase preliminare, si dovranno prelevare campioni di roccia, di detrito incoerente al piede degli affioramenti e di suoli, per le analisi mineralogico-petrografiche di laboratorio e per la determinazione qualitativa e quantitativa delle fibre di amianto. Gli accertamenti avranno come obiettivo, non soltanto la determinazione della concentrazione totale di amianto nelle rocce affioranti ma anche, e soprattutto, l'individuazione e segnalazione della potenziale tendenza al rilascio di fibre determinata dalla presenza di superfici di debolezza meccanica contenenti minerali asbestiformi, con eventuale classificazione dei litotipi in classi a pericolosità differenziata.

